



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT INVERNALI

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI  
TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale Federale, composto da:

Avv. Rodolfo SENES

Presidente

Avv. Enrico Medici

Componente estensore

Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani

Componente

riunito in videoconferenza in data 27 settembre 2022, ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul procedimento n. 2022/304 introdotto con ricorso ex art. 2 Regolamento della Giunta Regionale CONI nonché ex artt. 30, 33 e 34 del Reg. Giust. FISI

da

Sig. Alessandro Acciai, nato a Roma (RM) il 3/2/1988 e residente in Rieti, Via degli Appennini, n. 18, tess. n. 33122 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Viola del Foro di Roma

- ricorrente -

contro

F.I.S.I. - Federazione Italiana Sport Invernali, in persona del Presidente in carica Sig. Flavio Roda, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Diotallevi del Foro di Terni

- resistente -

e nei confronti

del Sig. Enzo Sima, residente in Gorizia (GO) Corso Italia n. 195, tess. n. 7396,

- controinteressato -

per la declaratoria di incandidabilità ed ineleggibilità del Sig. Enzo Sima alla carica di Consigliere Nazionale Federale della FISI ammesso in rappresentanza degli affiliati alle elezioni che si terranno in data 15 ottobre 2022.

Nonché per l'annullamento - in parte qua - dell'Elenco delle Candidature alle Cariche Federali pubblicato dalla FISI sul proprio sito Internet in data 14 settembre 2022, nella parte in cui è stato inserito tra i Consiglieri ammessi in rappresentanza degli affiliati il nominativo del Sig. Enzo Sima (codice tessera FISI n. 7396) nonostante il medesimo abbia già ricoperto tre mandati in qualità di Consigliere Federale; e, per quanto occorrer possa,

1

della nota Prot. 3918 del 12 agosto 2022 con la quale il Presidente della FISJ ha convocato l'Assemblea Ordinaria Elettiva per la costituzione degli Organi dell'Assemblea per la data del 15 ottobre 2022 richiamando, tra le altre, normativa contrastante con le fonti primarie; di ogni altro, atto, elenco o provvedimento, presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, con richiesta di annullamento e/o disapplicazione:

- dell'art. 48, comma 4 dello Statuto FISJ, nella parte in cui ha apposto l'aggettivo "quadriennale" successivamente al periodo relativo al limite massimo di tre mandati;
- dell'art. 46 comma 4 del R.O.F. FISJ, nella parte in cui ha apposto gli aggettivi "interi" e "quadriennali" nel limite massimo di tre mandati.

#### Fatto e svolgimento del processo

In seguito alla pubblicazione sul sito internet della Federazione delle candidature alle cariche federali per l'assemblea ordinaria elettiva del prossimo 15/10/2022, il Sig. Alessandro Acciai presentava ricorso a codesto Tribunale ex art. 2 del Regolamento della Giunta Regionale del CONI e, nello stesso atto, ex artt. 30, 33 e 34 del Regolamento di Giustizia FISJ al fine di ottenere il rigetto della candidatura presentata dal Sig. Simi alla carica di Consigliere Nazionale Federale della FISJ.

Sosteneva il ricorrente che la candidatura del Sig. Simi si poneva in netto contrasto con quanto stabilito dall'art. 16 comma 2 del D.Lgs 23 luglio 1999 n. 242 così come novellato dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 8 in merito ai limiti al rinnovo dei mandati, in forza del quale Presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.

Tale principio, recepito nello Statuto del CONI all'art. 36 bis, impedirebbe la candidatura del Sig. Simi in quanto egli si troverebbe, se rieletto alla prossima votazione, ad essere investito di un quarto mandato, essendo stato eletto nel quadriennio olimpico 2010/14 e per i due mandati olimpici successivi.

Chiede, pertanto, dichiararsi la disapplicazione e/o annullamento delle suddette norme contenute nello Statuto Federale e nel R.O.F. poiché in contrasto con quanto stabilito dalla sopracitata normativa statale e del CONI.

Si costituiva con memoria del 23 settembre 2022 la Federazione Italiana Sport Invernali, chiedendo il rigetto del ricorso per motivazioni legate alla sua inammissibilità in via pregiudiziale, preliminare nonché per infondatezza nel merito.

Sosteneva l'errata indicazione nell'intestazione del ricorso di un organo sportivo inesistente (la Giunta Regionale CONI), l'impossibilità di definire il rito stante la proposizione di un doppio procedimento da parte del ricorrente, la carenza di legittimazione ed interesse ad agire, la tardività dell'impugnazione nonché l'infondatezza nel merito, per avere la Federazione agito in adempimento di quanto previsto dalla normativa federale attualmente in vigore.

Il Collegio si riuniva tramite videoconferenza, e, nei termini previsti, adottava la seguente decisione.

#### Motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio è favorevole a prendere in esame il ricorso presentato dal Sig. Acciai, ritenendo che il riferimento contenuto nell'intestazione dell'atto all'art. 2 della Giunta Regionale CONI sia sufficiente per conferire al ricorso il significato di impugnazione di una candidatura ai sensi dell'art. 2 del Regolamento della Giunta Nazionale del CONI. Essendo, pertanto, il refuso "Regionale" influente ai fini della valida instaurazione del procedimento.

Per quanto riguarda la presenza nel ricorso della ulteriore indicazione degli artt. 30, 33 e 34 del Reg. Giust. FISI il Collegio ritiene che, in forza del principio della conservazione degli atti e della economia processuale, nonché dell'art. 1 comma 3 del Regolamento di Giustizia della FISI che prevede il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva, il ricorso sia comunque ammissibile.

Peraltro, poiché i due riti attivati con unico ricorso non consentono la trattazione congiunta, il Collegio ritiene si debba dar corso all'esame del procedimento "speciale" introdotto ai sensi dell'art. 2 del Regolamento della Giunta Nazionale del CONI, mentre con separato provvedimento si procederà a fissare l'udienza di discussione nei termini previsti dal rito ordinario.

Essendo questa la sede di esame delle doglianze del ricorrente esclusivamente ai sensi dell'art. 2 del Reg. CONI, il Tribunale Federale ritiene di non accogliere il ricorso. Invero, come già di recente affermato da questo stesso Collegio in riferimento alla candidatura del Presidente Federale, la normativa interna della FISJ specifica che: "il Presidente Federale, il Presidente Regionale ed i membri degli organi federali direttivi, centrali e periferici, sono rieleggibili nelle rispettive cariche, nel limite massimo di tre mandati quadriennali, anche non consecutivi (art. 48 comma 4 Statuto FISJ).

Nel ROF, all'art. 46 comma 4 si precisa che: "Fatto, comunque, salvo quanto stabilito dall'art. 61 comma 2 dello Statuto, il Presidente Federale, i Presidenti Regionali ed i membri degli organi federali direttivi, centrali e periferici sono rieleggibili nelle rispettive cariche, nel limite massimo di tre interi mandati quadriennali, anche non consecutivi".

Lo Statuto Federale, nella sua ultima versione attualmente in vigore, nel 2019 è stato ratificato da parte della Giunta Nazionale del CONI, la quale ne ha rilevato la conformità al Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni - proprio quello citato dal ricorrente - al Codice Civile, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali degli Statuti Federali, ai principi di Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

Il Regolamento Organico Federale, approvato con delibera del Consiglio Federale in data 4 maggio 2022, e successivamente emendato dal Presidente Federale a seguito di rilievi formulati dal CONI, è stato approvato dalla Giunta Nazionale con delibera n. 161 del 27 maggio 2022 ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. f) dello Statuto del CONI.

Tale normativa prevede che la Giunta approvi, ai fini sportivi, statuti, regolamenti per l'attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva, i regolamenti antidoping delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, valutandone la conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale, rinviandoli eventualmente entro il termine di novanta giorni alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate per le opportune modifiche.

Entrambe le normative federali contestate dal ricorrente hanno, quindi, subito un vaglio delle singole disposizioni da parte degli organi competenti del CONI, che le hanno

considerate conformi alla normativa vigente in materia ed in particolare alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242.

Il rito speciale e d'urgenza previsto dall'art. 2 del Regolamento CONI per l'impugnazione avverso le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive, prevede che il Tribunale Federale decida in camera di consiglio entro sette-giorni con deposito contrattuale delle motivazioni.

Questa procedura rapida e sommaria è creata, quindi, per permettere una verifica delle condizioni di ammissibilità di una candidatura confrontandola con i parametri stabiliti dalla normativa federale, senza procedere, come richiesto dal ricorrente, ad un esame della compatibilità tra la normativa interna e quella di rango superiore al fine di annullare la prima se eventualmente confliggente con la seconda.

L'art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI - richiamato dall'art. 3 del Regolamento di Giustizia Sportiva - dedicato ai principi del processo sportivo, prevede che tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

Il compito degli Organi della Giustizia Sportiva è, quindi, in questa sede, limitato alla verifica dell'ammissibilità della candidatura di un soggetto applicando la normativa vigente in materia (contenuta nello Statuto Federale e nel Regolamento Organico Federale) al fine di verificare se il candidato possiede o meno i requisiti richiesti per poter essere ammesso.

Invero, il Sig. Sima, sulla base di quanto dedotto proprio dal ricorrente, ha già ricoperto la carica di Consigliere Federale FISI nelle seguenti annualità:

- 2010/2012;
- 2014/2018;
- dall'aprile 2018 sino a tutt'oggi.

Quindi, a parere del Collegio, la candidatura non può essere rigettata in quanto essa è avvenuta nel rispetto della normativa sopra citata.

Il primo mandato del Sig. Sima è stato parziale, non essendo stato esercitato per l'intera durata ordinaria quadriennale, ma per il minor periodo di due anni, fino alle successive

elezioni dove, nuovamente eletto, ha potuto svolgere le sue funzioni per altri due mandati quadriennali "interi".

Secondo quanto stabilito dalle norme dell'ordinamento federale (Statuto Federale e ROF) il limite massimo dei tre mandati interviene esclusivamente in caso di "interi mandati quadriennali" restando pertanto irrilevante, ai fini del computo per l'incandidabilità, il periodo svolto immediatamente dopo il commissariamento, poiché biennale e non quadriennale.

Pertanto il Collegio, in applicazione delle suddette normative alle quali non può sottrarsi, ritiene che, poiché il Sig. Simi non ha ancora svolto interamente tre mandati quadriennali, non si trovi nella condizione di veder esclusa la propria candidatura per le elezioni del prossimo quadriennio olimpico, indette per la data del 15 ottobre 2022.

Il ricorrente chiede la disapplicazione della normativa statutaria e regolamentare federale sostenendo che tale normativa si ponga in contrasto con quella sovordinata di cui all'art. 36 bis dello Statuto del CONI, nonché con la Legge 8/2018 sopra citata, poiché queste ultime due fonti non farebbero distinzione circa la durata dei mandati: qualunque mandato svolto andrebbe considerato nella conta dei tre che costituiscono il limite alla candidabilità, a prescindere dalla sua durata.

La disapplicazione di una normativa federale, circoscritta a mezzo per intervenire a risolvere eventuali contrasti normativi, è relegata nei limiti in cui sia necessario risolvere una evidente antinomia tra una normativa sotto ordinata ed una di rango gerarchicamente superiore, con la prima caratterizzata da profili di illogicità, irragionevolezza ed evidente conflitto con la seconda.

La conseguenza di una simile conclusione è che tale attività può essere compiuta dall'interprete solo in casi eccezionali, restando egli vincolato all'applicazione delle norme dell'ordinamento federale di cui fa parte.

L'art. 2 della Legge n. 8/2018 mentre definisce puntualmente la durata del mandato del Presidente e degli organi direttivi che restano in carica quattro anni, non specifica la durata del mandato da considerare ai fini del calcolo dei tre mandati come limite alla ulteriore candidabilità.

Invero il Collegio, esaminate le normative statali e settoriali e confrontate con lo Statuto Federale e il ROF, ritiene non esista un conflitto per ragioni di illogicità o irragionevolezza tra le stesse che possa giustificare la disapplicazione, da parte del giudicante, della normativa interna a vantaggio della normativa gerarchicamente sovraordinata.

I.Q.M.

Il Tribunale Federale rigetta il ricorso ex art. 2 del Regolamento del CONI.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti ed agli Organi Federali di competenza.

Milano, il 27 settembre 2022.

Avv. Rodolfo SENES

Avv. Enrico MEDICI